



# COMUNE DI MAMMOLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **AREA 3^** **GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **CAPITOLATO SPECIALE**

**per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro del Comune di Mammola per le festività natalizie 2022/2023**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il noleggio, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie artistiche in occasione delle festività natalizie 2022, da installarsi nelle piazze e strade cittadine del Comune di Mammola.

Le caratteristiche tecniche della fornitura del servizio sono descritte al successivo art. 2.

La prestazione dovrà essere eseguita dall'appaltatore nei siti indicati senza che lo stesso possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto delle attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.

Il contratto di appalto, da considerarsi "a corpo", dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere l'illuminazione in parola in perfetto stato di funzionalità.

Il servizio di nolo oggetto dell'appalto comprende:

1. installazione delle linee a norma di legge ed ogni elemento di sostegno ed ancoraggio;
2. assistenza tecnica, tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato, per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l'intero periodo e secondo gli orari fissati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi;
3. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nei periodi sotto indicati.

Nel periodo necessario all'espletamento delle opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico. Si precisa che, pena la revoca dell'affidamento del servizio in danno, l'illuminazione dovrà essere collocata, funzionante e attiva, secondo le norme di sicurezza vigenti, entro e non oltre le ore 20:00 di sabato 03.12.2022, data

dell'inaugurazione. Lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal 09 gennaio 2022, salvo proroga.

A smontaggio avvenuto sarà redatto un apposito verbale di regolare esecuzione del servizio verificando il regolare ripristino dei luoghi, l'assenza di danni al patrimonio dell'Ente nonché l'assenza di richiesta di danni da parte di terzi.

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20.

Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ai quadri elettrici di distribuzione elettrica. Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure e dovranno essere installate in modo da ottenere, per tutte le vie più sotto indicate una composizione organica, uniforme e scenografica che si armonizzi con il contesto cittadino.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; si sottolinea l'importanza di un'elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione dei venti.

## **Art. 2**

### **Tipologia e caratteristiche della fornitura**

#### **a. Località di realizzazione dei lavori**

L'installazione delle luminarie artistiche a tecnologia LED e preferibilmente a luce calda dovrà avvenire nelle Vie e nelle Piazze del Centro Storico, come meglio identificati nell'allegato "A".

1. **Attraversamenti.** L'estensione delle luminarie dovrà comprendere l'intera larghezza della sede stradale o pedonale di:

- Via Sigillò, Via O. Zavaglia, Piazza Ferrari, Largo Magenta e Via Magenta (intersezione Via Pellico e Vico Campanella).

2. Calata di luci prospetto chiesa Matrice

3. Scritta "Buone Feste" all'ingresso del centro abitato Via Sigillò e O. Zavaglia;

4. Illuminazione alberi esistente sito in Via O. Zavaglia (Cipresseto)

Il materiale fotografico dei luoghi e delle vie, nonché del tratto da allestire è visibile nell'allegato A) al presente capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare miglierie o più proposte alternative a quanto sopra indicato.

Per quanto sopra i proponenti dovranno presentare idonee planimetrie, schizzi, bozzetti, rendering etc. descrittivi del posizionamento e delle caratteristiche delle luminarie e degli altri addobbi e del sistema di fissaggio.

#### **b. Durata e valore dell'appalto.**

L'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente dopo la stesura del verbale di consegna e comunque in tempo utile per assicurare il servizio in piena efficienza alla data fissata nel paragrafo successivo.

Le prestazioni richieste dal Comune di Mammola per le luminarie delle festività natalizie avranno la seguente durata:

**da sabato 03.12.2022, dalle ore 17.00, sino a domenica 08.01.2023.**

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata delle luminarie sino alla data di domenica 15

gennaio 2023.

Gli orari delle luminarie devono essere programmate con accensione secondo il seguente orario:

- tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 01:30 del giorno seguente;
- per la notte di Natale (fra il 24 e il 25 dicembre), la notte di S. Stefano (tra il 25 e il 26 dicembre) e la notte di Capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 di gennaio) dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

Il periodo di attivazione e di accensione è fornito a titolo essenzialmente indicativo e potrà essere spostato (anticipato o posticipato), ma invariato in durata, qualora siano intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la realizzazione nei giorni previsti, se giustificati e/o richiesti dall'Amministrazione comunale.

Lo smontaggio delle luminarie dovrà avvenire a partire dal 9 gennaio (o 16 gennaio se prorogato) e dovrà concludersi entro il 25 gennaio 2025, previo cronoprogramma concordato con l'Ufficio Tecnico.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 D.lgs. 50/2016;

Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è stimato pari ad **Euro 5.327,87**, iva esclusa, dovrà intendersi impegnativo e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all'offerta.

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero in quanto non è necessario il DUVRI per un'effettiva assenza di interferenze.

Tuttavia qualora l'appaltatore o il Comune, nel corso di esecuzione del contratto, rilevassero rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, dovranno presentare proposte di stesura o di modifica del D.U.V.R.I. In tal caso il Comune procederà ad elaborare o modificare tale documento, che sarà sottoscritto per accettazione dall'affidatario.

### **c. Oneri a carico dell'impresa, modalità e prescrizioni**

La fornitura a nolo di cui al presente appalto deve essere eseguita a perfetta regola d'arte. La Ditta aggiudicataria dovrà:

1. espletare i lavori in modo corretto, assicurando la presenza di personale esperto;
2. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari, in corso di esecuzione del contratto all'esercizio delle attività;
3. dovrà attenersi ad ogni prescrizione che verrà stabilita dai competenti uffici comunali;
4. farsi carico di tutti i sostegni in legno, i cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture e/o cavi indipendenti e quant'altro necessario;
5. eseguire, senza alcun onere o costo aggiuntivo, gli interventi effettuando di volta in volta la pulizia e lo sgombero dell'area interessata ai lavori dagli attrezzi e dai materiali di risulta, effettuando opere di transennamento e quanto altro richiesto, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico;

6. rilasciare la certificazione di conformità e collaudo inerenti gli impianti realizzati, a firma del direttore tecnico dell'impresa, attestante che le opere sono state realizzate in conformità alle prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme della regola d'arte, alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 laddove applicabile, alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti sottoposti a peso aggiuntivo, manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da non corrette installazioni, montaggi e/o negligenze. La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto;

7. nominare e comunicare al Comune un referente generale del servizio reperibile tramite telefono cellulare e mail in qualsiasi momento durante il periodo di svolgimento delle attività, e presente in loco per l'intero periodo di montaggio e smontaggio di tutte le strutture e addoppi;

8. provvedere alla manutenzione degli impianti realizzati. Dalla richiesta d'intervento, la Ditta dovrà tenersi pronta ad effettuare gli interventi di riparazione o di sostituzione delle parti malandate o malfunzionanti. Il progetto proposto dovrà garantire entro il tempo massimo di 24 ore, migliorabile in sede di gara, dalla segnalazione del guasto l'intervento di ripristino degli elementi che dovessero registrare anomalie. Dovrà inoltre garantire il servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

9. assumersi la responsabilità per danni a persone e/o cose dovuti alla cattiva installazione delle luminarie e per quanto sopra la stessa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT.

#### **d. Sicurezza**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza. I lavori pertanto dovranno essere effettuati, oltre che con personale esperto, con l'uso di mezzi ed attrezzature in uso alla Ditta appaltatrice, tenute in buono stato di manutenzione e conformi a tutto quanto previsto in materia di sicurezza. Resta comunque a totale carico della Ditta l'adozione di tutto quanto necessario per la salvaguardia del personale impiegato nonché della pubblica e privata incolumità.

La ditta appaltatrice dovrà pertanto osservare le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci. A tal proposito l'operatore economico dovrà trasmettere al Comune di Mammola, prima dell'accensione delle luminarie, il nominativo del Responsabile della sicurezza. La ditta aggiudicataria è, pertanto, responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza, anche se, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. n. 81/2008, e s.m.i., non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

#### **e. Personale**

La Ditta dovrà impiegare personale, regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti (fiscali,

sanitarie), con una comprovata professionalità per il servizio richiesto. La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nell'appalto.

#### **f. Cause sopravvenute – sospensione**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107, comma 1, d. lgs.50/2016 e s.m.i., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino  $\frac{1}{4}$  del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati (art. 107, comma 2, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

#### **Art. 3**

##### **Oneri a carico del Comune di Mammola**

Sarà a carico dell'Ente quanto di seguito elencato:

- le spese per l'alimentazione/erogazione dell'energia elettrica, compresi gli allacciamenti straordinari;
- esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- il rilascio delle eventuali autorizzazioni di competenza per la realizzazione degli allestimenti;
- il pagamento del corrispettivo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso.

#### **Art. 4**

##### **Condizioni di appalto**

Nell'accettare il servizio sopra designato l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle località interessate all'installazione e relativa manutenzione delle luminarie artistiche, degli addobbi e di quant'altro proposto, di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché la fattibilità degli impianti da realizzare;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul nolo dei materiali, quanto sul costo della manodopera e dei trasporti, tutto incluso nulla escluso. Il prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e non potrà subire

revisioni per tutta la durata del contratto. Il prezzo di aggiudicazione è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della consegna. La ditta affidataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati

La sottoscrizione della documentazione per partecipare alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di servizi.

#### **Art. 5**

##### **Variazione dell'entità dei servizi appaltati ed eccezioni dell'appaltatore - Discordanza negli atti contrattuali e prestazioni alternative.**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per rendersi ragione degli interventi da eseguirsi.

L'Amministrazione comunale si riserva però l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, prima della stipula del contratto, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita dell'installazione delle luminarie e dell'arredo urbano, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato d'onori.

Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, tranne che le variazioni vengano preventivamente accettate ed approvate dall'amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di:

- non aggiudicare il servizio o aggiudicarlo parzialmente per motivate ragioni di convenienza ed interesse pubblico;
- apportare, a suo insindacabile giudizio, per motivi di assoluta urgenza e necessità, variazioni, in aumento, al servizio oggetto dell'appalto fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo complessivo netto contrattuale ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di accettare senza che possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità (art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016).

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale e assicurazione**

###### **a. Deposito cauzionale**

La ditta aggiudicataria è esonerata nel produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, in ragione dell'esiguità dell'importo dell'affidamento.

###### **b. Assicurazione**

L'Affidatario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele

necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. L'Affidatario risulterà esclusivo responsabile, civilmente e penalmente, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Affidatario si impegna a stipulare a proprie spese anche una polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a €1.500.000,00 per sinistro con sottolimito per persona di €750.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto.

L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'appaltatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio all'esecuzione dell'evento e mantenuta per tutta la durata del servizio oggetto del presente Capitolato, consegnandone preventivamente copia alla stipula del contratto.

#### **Art. 7** **Subappalto**

Il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, limite previsto dall'art. 49 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, in deroga alle previsioni dell'art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'immediata revoca dell'affidamento e l'incameramento delle somme accantonate a titolo di cauzione.

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo nell'offerta e nella stessa riportare tutte le lavorazioni oggetto di subappalto.

Per le prestazioni rese in subappalto, la Stazione Appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno cinque giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al momento del deposito del contratto l'appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante medesima. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al

differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### **Art. 8 Stipula del contratto e relative spese**

Entro 15 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto:

- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del Codice;
- provvedere al pagamento dell'imposta di bollo relativamente al contratto (ove dovute) . Tale obbligo dovrà essere assolto secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante;

Qualora l'aggiudicatario non provveda nei termini stabiliti alla presentazione della documentazione necessaria, la Stazione Appaltante, senza ulteriori comunicazioni, affiderà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/2016 utilizzando il format generato dal sistema di e-procurement,. Qualunque spesa ove dovuta, inerente alla stipula e la registrazione del contratto, nessuna eccettuata, è a carico dell'aggiudicatario, il quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 co. 2 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### **Art. 9**

##### **Fatturazione, modalità di pagamento**

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del D.L. n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244/2007.

Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati, che saranno comunicati all'appaltatore con nota della stazione appaltante:

- Codice Univoco del Comune di Mammola – Area 3 Gestione del Territorio: RAECKM
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD3812A2C**
- numero e data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;

- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

La liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica, saranno emesse secondo a termine del servizio e comunque non prima di avere ripristinato lo stato dei luoghi e smantellato tutte le strutture di supporto delle luminarie, a cura dell'aggiudicatario, in base a dichiarazione della Direzione dei lavori da presentare al Comune di Mammola.

Il Responsabile del procedimento si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.

L'aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 14bis, della L. n. 106/2011.

In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A. da parte degli enti pubblici direttamente all'Erario. Di conseguenza, la stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo imponibile della prestazione di servizi.

#### **Art. 10**

#### **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopracitata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Art. 11 Penalità**

Nell'esecuzione dei servizi ed a tutela della qualità degli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, nonché alle successive indicazioni fornite formalmente dalla Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a. in caso di ritardo rispetto alla data di accensione di cui al cronoprogramma fissato all'art. 2 let. b: massimo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b. in caso di ritardo rispetto alla data di smontaggio di cui all'art. 2 let. b: massimo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- c. nell'ipotesi di mancato intervento o di evento tardivo rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 2, let. b, punto 8: massimo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tre ore di ritardo eccedenti le 24 ore o quanto dichiarato in sede di offerta (tempo utile di intervento) e per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo;
- d. qualsiasi inosservanza agli obblighi contrattuali non riportata esplicitamente qui che possa in qualche modo creare disservizio: da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza via PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della PEC di contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è adottato il provvedimento ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

## **Art. 12 Danni a beni dell'Amministrazione o di soggetti terzi**

Nel caso l'affidatario, nel corso dello svolgimento delle attività di montaggio, smontaggio e a causa delle installazioni posate, causi danni a beni di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, è tenuto a ripristinare il danno causato ovvero a risarcirlo.

La Stazione Appaltante, appena avuta notizia del danno, provvederà alla contestazione tramite PEC e qualora l'affidatario non provveda con la dovuta tempestività, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia prestata.

**Art. 13**  
**Risoluzione – esecuzione in danno**

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale, senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora vengano riscontrate le seguenti gravi inadempienze:

- mancata realizzazione in tutto o in parte di quanto previsto dal contratto e dal progetto di allestimenti approvato;
- la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme previdenziali e tributarie;
- accertato subappalto fatto salvo quanto prescritto all'art. 7 del presente Capitolato;
- qualora il valore delle penali applicate superi il 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013 n. 62);
- violazione del divieto imposto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage);
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale senza alcun preavviso, escludendo che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, qualora l'Affidatario stesso incorra in abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, o in tutti i casi che possano comportare pregiudizio alla realizzazione dell'iniziativa.

Ove l'Affidatario si dimostri gravemente negligente o inadempiente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, salva la facoltà di agire in danno.

**Art. 14** Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto dell'appalto saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 così come modificato con D.Lgs n. 101/2018, e del Regolamento U.E. n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

I dati forniti in risposta alla presente procedura verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto Mammolarno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

La ditta affidataria sarà nominata "Responsabile del trattamento" per il tempo di validità del contratto. L'aggiudicatario, quale responsabile Mammolarno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare al Comune di Mammola i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune informa l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco arch. Stefano Filippo Raschellà. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dott. Gianfranco Alì, in Via Dante n. 10 - 89045 – Mammola (RC) email di riferimento per comunicazioni: [protocollo.mammola@asmepec.it](mailto:protocollo.mammola@asmepec.it).

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e ai terzi.

#### **Art. 16 Riservatezza**

Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall'appaltatore nell'ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Mammola.

L'affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione appaltante. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso di esecuzione del contratto.

#### **Articolo 17 RUP e riferimento a norme di diritto vigente**

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Nicodemo Agostino. L'appalto sarà regolato dal presente capitolato speciale.

Fanno parte del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente capitolato d'oneri, anche i seguenti documenti:

- offerta della ditta aggiudicataria dell'appalto e allegati alla stessa.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni: Decreto legislativo n. 50/2016 e Codice Civile per quanto non contemplato dalle norme di settore.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addetti ai lavori oggetto dell'appalto.

#### **Art. 18**

#### **Definizione delle vertenze - Foro competente per le controversie**

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario.

E' categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Foro di Locri è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguimento del contratto.

Mammola, lì 07.10.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Nicodemo Agostino

